



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 – www.comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

info@comune.cedegolo.bs.it – protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it

Prot. n. 1729/PA/te

Cedegolo, 23 Marzo 2020

ORDINANZA N° 11/2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE –
REGOLAMENTAZIONE DEI COMPORTAMENTI SUL TERRITORIO AL FINE
DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 .-**

IL SINDACO

RAVVISATA la grave situazione sanitaria a livello nazionale e locale legata all'infezione da Covid-19;

DATO ATTO dei contatti avuti e tutt'ora in corso con la direzione dell'A.T.S. della Montagna rispetto alla situazione attuale;

RICHIAMATI :

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato – per sei mesi – lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato "Covid19";
- L'Ordinanza emanata del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21/02/2020;
- Il D.L. 23/02/2020, n° 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19", convertito con modificazioni nella Legge 05/03/2020, n° 13;
- i D.P.C.M. 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, recanti le disposizioni attuative del D.L. sopra citato nonché ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19 sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20/03/2020;
- l'Ordinanza della Regione Lombardia in data 21/03/2020, n° 514, contenente "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19";
- il D.P.C.M. 22/03/2020;

CONSIDERATO che l'indicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n° 555doc/c/dipps/fun/ctr/1316 dell'8 Marzo 2020, in attuazione del D.P.C.M. 08/03/2020 ha disposto che gli spostamenti delle persone siano ammissibili solo nei casi previsti da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

RILEVATO che, nonostante le ripetute indicazioni tese ad evitare qualsiasi forma di aggregazione e di assembramento anche all'aperto, si sono verificati alcuni casi in cui tali indicazioni sono state disattese, e che molte persone non rispettano le limitazioni agli spostamenti sopra citate;

ATTESA la competenza del Comune prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare regolamentazioni nel rispetto dei principi e delle norme indicate dallo Statuto;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini, evitando nella massima misura possibile le eventualità di assembramenti da parte dei cittadini medesimi;

VISTI:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale;

ORDINA

- 1) Il divieto di utilizzo delle panchine poste su tutte le aree pubbliche all'interno del territorio comunale;
- 2) **Il divieto assoluto di passeggio (anche con animali da compagnia per le loro esigenze fisiologiche) e/o attività sportiva in luogo pubblico**, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M dell'8 ed 11 Marzo, e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno in data 12/03/2020, n° 15350/117(2)/U e di cui al D.P.C.M. 22 Marzo 2020. **Sono consentite tali attività esclusivamente in prossimità della propria abitazione, considerando congruo il limite di 150 metri dalla suddetta** tenuto conto delle caratteristiche morfologiche del territorio, in modo particolare nei centri abitati, **evitando – in ogni caso – assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone;**
- 3) In considerazione dell'esiguità dello spazio di circolazione, tale da non garantire la distanza minima di un metro tra una persona e l'altra stabilita dalle regole ministeriali, **il divieto assoluto di passeggio su tutta la passerella lungo il fiume Oglio** ("cd. "Passeggiata dell'acqua");
- 4) Il divieto assoluto di sostare e/o di effettuare attività religiosi in luogo pubblico diverso dalle Chiese (a titolo di esempio, presso le edicole votive o le santelle) oltre il limite di metri 150 dalla propria abitazione;
- 5) **Il divieto di transito sulle strade Agro-silvo-pastorali del territorio comunale di Cedegolo a qualsiasi tipo di veicolo, a ciclomotori o motocicli, a biciclette ed a pedoni; il divieto vige anche se si è in possesso di apposito tesserino che consenta il transito sulle strade medesime, la cui validità è sospesa dalla data odierna e sino alla revoca della presente Ordinanza.**

Sono esclusi dal divieto i mezzi sanitari, i mezzi delle forze dell'ordine, i mezzi antincendio, i mezzi di proprietà comunale e della Protezione Civile, nello svolgimento delle funzioni agli stessi assegnate. Sono esclusi dal divieto anche i detentori di animali di qualsiasi genere ricoverati presso fabbricati (indipendentemente dall'accatastamento) siti nelle strade in parola. Per tale transito, che potrà avvenire esclusivamente con mezzi intestati ai proprietari degli animali, sarà necessaria l'autocertificazione sul modello previsto dalla vigente normativa. Il divieto non vige altresì per i titolari di impresa agricola, i coltivatori diretti o mezzadri ed i mezzi a loro intestati, che utilizzano fondi – a qualsiasi titolo detenuti – per i fini della loro attività siti nelle strade in parola. Anche per tale transito sarà necessaria, oltre al titolo autorizzativo, l'autocertificazione.

AVVERTE

- che la presente Ordinanza ha efficacia immediata: le relative disposizioni resteranno in vigore fino alla sua revoca.
- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

- che la Polizia Locale, nonché gli altri organi competenti in materia siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che alla presente ordinanza, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio on line, venga data maggiore pubblicità attraverso la pubblicazione della stessa sulla home page del sito comunale.

IL SINDACO

Pedrali Ing. Andrea Bortolo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii